

# Comune di Cimone



Provincia Autonoma di Trento  
 Frazione Covelo, 90 - 38060 CIMONE (TN)  
 telefono: 0461/855210 fax: 0461/855202  
[www.comune.cimone.tn.it](http://www.comune.cimone.tn.it)  
 e-mail [segreteria@comune.cimone.tn.it](mailto:segreteria@comune.cimone.tn.it)  
 e-mail PEC:comunecimone@pec.it  
 P.I. 01112920226 – C.F. 80007570221

Prot. n. 1048  
 2023

Cimone, 23 marzo

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO DI STRADA  
 INTERNA DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE CIMONERI P.F.3498/1 DEL COMUNE  
 DI CIMONE, IN CORRISPONDEZA DELLA P.F.750/2 IN CORRISPONDEZA DEL  
 CIVICO N°2.**

## ORDINANZA N. 08/2023

### IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dal signor BARISCIANO MARCO prot. n° 868 del 07.03.2023.

Considerato che l'occupazione è giustificata per operazione di ripristino muro di sostegno della particella fondiaria 750/2 e in area con limitata disponibilità di spazio per poter operare in sicurezza, dal giorno 25.03.2023 al giorno 05.04.2023 compreso, h. 24.

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993, n.1;

### CONCEDE

**l'occupazione temporanea del tratto di strada comunale in oggetto h.24 dal giorno 25.03.2023 al giorno 05.04.2023 compreso, per operazione di ripristino muro di sostegno della p.f. 750/2 C.C. Cimone fraz. Cimoneri in corrispondenza del civico n.2.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali che saranno posizionati a cura del richiedente dei lavori.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e. s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.



IL SINDACO  
 (Bisesti Damiano)

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa a:

BARISCIANO MARCO  
Fraz. CIMONERI n.2  
380600 CIMONE (TN)

Spett.le  
Corpo di Polizia Municipale  
Trento - Monte Bondone  
Via Maccani n. 148  
38121 = TRENTO.  
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le  
Comando Stazione Carabinieri di Aldeno  
Piazza C. Battisti n. 1  
38060 = ALDENO.

Spett.le  
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cimone  
Frazione Petrolli, 37  
38060 = CIMONE  
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le  
Corpo di Polizia Municipale  
Trento - Monte Bondone  
c/o sede ALDENO